

FOSSA. A nome della Commissione risponderò brevemente all'onorevole Melchiorre, che essa nemmeno questa volta può, come vorrebbe, accondiscendere al di lui desiderio ed accettare il nuovo emendamento a cui egli ha accennato. Noi, colla legge che stiamo discutendo, abbiamo nell'articolo 1 stabilito che il solo conservatore è impiegato governativo, che egli provvede il personale necessario al disimpegno dell'ufficio, provvede gli scrivani e gli amanuensi e che codestoro sono persone affatto estranee al Governo, individui che dipendono esclusivamente dal conservatore, e non hanno alcuna qualità riconosciuta. Solo il Governo si è riservato il diritto di essere informato dell'ammissione e della rimozione degli amanuensi e scrivani dei conservatori, per motivo della sorveglianza che esso deve esercitare, come venne dimostrato nella precedente tornata. Ma quanto al commesso gerente, se è vero che egli non è propriamente un impiegato governativo, come il conservatore capo dell'ufficio, ha però una posizione diversa da quella degli altri scrivani ed amanuensi che sono nell'ufficio a mera dipendenza del conservatore; nè a questi può in tutto ed interamente essere assimilato.

La differenza non consiste in una diversità di posizione dirimpetto allo Stato e per diritti di impiego, che nessuno contesta al gerente, ma sta in ciò che, mentre gli scrivani e gli amanuensi sono, come già si è detto, privi affatto di qualunque qualità riconosciuta e non sono che collaboratori del conservatore senza alcuna individuale posizione, il commesso gerente rimpiazza e supplisce il conservatore in caso di assenza debitamente autorizzata o di legittimo impedimento, ed ha anche la firma degli atti. Il commesso gerente adunque può in determinati casi esercitare anche le funzioni del conservatore; la sua posizione può manifestarsi e dirimpetto al pubblico e dirimpetto agli altri uffici e dirimpetto allo Stato. Egli non è impiegato dello Stato, non ha alcun titolo a divenirlo; ma talvolta esercita di vero impiegato dello Stato le funzioni e ne adempie i doveri. Dal momento che ciò è incontestabile, dal momento che in questi casi il commesso gerente assume la qualità d'impiegato e come tale in questi casi è posto in relazione, per ragion d'ufficio, coi cittadini degli interessi dei quali diviene, almeno momentaneamente, il depositario, è ragionevole, anzi direi indispensabile che la di lui nomina sia approvata dalla autorità governativa.

MELCHIORRE. Il direttore demaniale è un'autorità?

FOSSA. Nell'approvazione che deve farne il direttore demaniale, lo Stato, la società hanno una guarentigia...

MELCHIORRE. È un'autorità il direttore!

FOSSA. Quando io parlo di autorità governativa, intendo parlare del potere esecutivo che i ministri esercitano anche per mezzo degli impiegati così detti superiori, e l'onorevole Melchiorre sa quanta parte ne sia demandata ai direttori. Il concetto da cui è partita la

Commissione fu di rendere necessaria l'approvazione del Governo alla nomina del commesso gerente; e per maggiore semplicità e speditezza, ed anche perchè si tratta di cosa di non grave importanza, se ne attribuì la facoltà al direttore demaniale da cui immediatamente dipende l'ufficio del conservatore. Ogni giorno si chiedono leggi ispirate al sistema del decentramento il più largo: meno forse che da altri dei nostri colleghi, la Commissione si sarebbe aspettato dall'onorevole Melchiorre un rimprovero alla disposizione che non riserva al Ministero ma lascia ai direttori del demanio l'approvazione dei gerenti.

L'onorevole preopinante faceva inoltre opposizione a quest'articolo, perchè il medesimo dispone che la responsabilità del conservatore debba estendersi anche agli atti del gerente. Egli così ragionava: se la responsabilità del conservatore è tanto ampia, che perfino si estende agli atti di persone che non hanno alcuna firma, alcuna qualità come sono gli scrivani e gli amanuensi, essa deve naturalmente riferirsi a tutto quanto emana dall'ufficio del conservatore, e quindi estendersi, tanto più agli atti del gerente. Non è necessario dire espressamente che il conservatore è responsabile degli atti del suo gerente, se sotto la sua responsabilità cadono perfino gli atti degli amanuensi che non hanno firma.

Questa ragione, a prima vista, potrebbe forse sembrare fondata, ma prego l'onorevole Melchiorre di considerare che, appunto perchè si è stabilito che la nomina del gerente debba essere approvata dal Governo per mezzo del direttore del demanio, poteva nascere il dubbio se questa disposizione esonerasse il conservatore da ogni responsabilità quanto al fatto del gerente. Non voglio ricercare se il dubbio sarebbe fondato, se i tribunali lo avrebbero accolto, se essi avrebbero mandato assoluto il conservatore nel caso di una azione contro di lui intentata dipendentemente da un fatto del gerente; ma certo il dubbio avrebbe potuto elevarsi, e ciò bastava in cosa di tanta importanza e di tanta delicatezza, perchè una espressa disposizione dovesse eliminare ogni incertezza, ogni difficoltà. Questo dubbio non potrebbe mai nascere quanto agli scrivani ed agli amanuensi, perchè per lo Stato e per il pubblico è come se essi non esistessero nell'ufficio, e non è riconosciuto il loro fatto. Essi, mi si permetta l'espressione, si confondono e si perdono interamente nella persona del conservatore.

L'onorevole Melchiorre ha poi esso stesso già detto, ciò che è d'altronde noto, che la disposizione o la proposta della Commissione quanto ai gerenti trovavasi anche nel regolamento del regno italico, che, come tutti sappiamo, ha fatta buonissima esperienza, e che in realtà fu sempre commendato come uno dei migliori in questa materia. Pregherei quindi l'onorevole Melchiorre a non insistere maggiormente nelle sue mozioni, dappoichè mi pare che i motivi da me svolti